

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 44

Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi - Contributi regionali.
(BUR n. 21 del 16 novembre 2002, supplemento straordinario n. 2)

Art. 1

1. Per il perseguimento degli scopi statutari e delle funzioni demandate all'Unione Italiana Ciechi dal D.Lgs n. 1047 del 26/9/1947, confermate con decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1978, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consiglio regionale ed alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi della Calabria un contributo annuo di Euro 250.000,00, con allocazione all'UPB 6.1.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

2. Il contributo annuo di cui al precedente comma è ripartito annualmente in base ai criteri di seguito specificati:

- la somma di Euro 50.000,00 è assegnata al Consiglio regionale della Calabria dell'Unione Italiana Ciechi;

- la somma di Euro 100.000,00 è ripartita in misura uguale tra le sezioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia.

- la somma di Euro 100.000,00 è ripartita tra le stesse sezioni provinciali in proporzione al numero di iscritti di ogni singola sezione.

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'anno 2002, con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 recante:

«Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002».

2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri relativi è assicurata in ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio della Regione e della legge finanziaria che l'accompagna.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4/2/2002 n. 8.